

STATUTO**ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

È costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, una Fondazione denominata "Franco lo Conte - Crociere in Irpinia E-TS" (di seguito anche "Fondazione").

1. La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione.

2. La Fondazione ha sede legale in Ariano Irpino (AV), via Paragano n.28/B e ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere, in Italia e/o all'estero, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, rappresentanze e dipendenze di ogni genere.

La durata della Fondazione è stabilita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione, che non ha finalità di lucro, intende perseguire finalità di utilità sociale, in quanto nasce con lo spirito di aiutare i più deboli, ed ha per scopo l'attività di informazione, istruzione e formazione, ricerca scientifica e tecnologica, tutela dei diritti civili, tutela della persona, promozione dell'arte e della cultura, promozione dell'innovazione tecnologica e digitale, promozione del benessere sociale, protezione e promozione delle persone in ogni campo della vita e persegue, quindi, finalità di solidarietà sociale sostenendone e promuovendone i relativi programmi e progetti, in particolare nel territorio della provincia di Avellino come anche in tutta Italia ed all'estero, al fine di arrecare benefici in particolar modo a soggetti deboli in ragione di condizioni fisiche e psichiche, quali, a mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale, intellettiva e con disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie.

2. A tal fine, la Fondazione si propone, attraverso programmi, progetti e azioni, di:

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali (con esclusione della stampa di giornali quotidiani), di promozione e diffusione della cultura e dell'arte, oltre alle attività finalizzate alla tutela e al recupero del patrimonio materiale e immateriale culturale, storico ed artistico e dei borghi antichi;

- promuovere, realizzare e gestire attività dirette a migliorare le condizioni di vita in particolare, ma non solo, nel territorio irpino, inteso come territorio della Provincia di Avellino, anche con iniziative mirate allo sviluppo economico del territorio, la protezione dell'ambiente, la protezione dei beni e dei siti di rilevanza architettonica e paesaggistica, la promozione e la valorizzazione dei borghi antichi irpini, la creazione di itinerari turistici per una offerta turistica strutturata di opportunità tese alla valorizzazione dei luoghi, della cultura, delle tradizioni, della storia, dell'ambiente naturale dell'intera Provincia di Avellino;

- promuovere e tutelare i diritti umani, civili e sociali e promuovere le pari opportunità;

- fornire, supportare e sostenere servizi alla persona e in particolare alle persone con disabilità e delle loro famiglie in ordine alla loro tutela, ai fini anche della tutela dei loro diritti;

- focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie in ordine alla loro tutela, sui soggetti deboli, sensibilizzandola e promuovendo l'uguaglianza, la difesa dei diritti fondamentali, attraverso attività di comunicazione, informazione e formazione;

- promuovere, sviluppare, organizzare e gestire progetti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, nel settore dell'informazione, della comunicazione, della formazione e dell'istruzione;

- promuovere, sviluppare, organizzare e gestire progetti scientifici, sociali, culturali ed economici finalizzati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può finanziare progetti di eccellenza nel campo della ricerca e per le finalità innanzi enunciate e indicate negli scopi e attività del presente statuto.

3 La Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanzia-

Avellino
lo Conte

mento delle operazioni deliberate, stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque a qualunque titolo posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;

d) partecipare ad associazioni di qualsiasi natura giuridica, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;

e) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, seminari, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica inerenti i settori di interesse della Fondazione;

f) istituire premi e borse di studio;

g) svolgere attività di informazione, formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione;

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;

i) rappresentare nelle istituzioni pubbliche e private gli scopi e le finalità della Fondazione ai fini anche della tutela e sviluppo dei diritti umani e della solidarietà sociale purché tali attività siano strumentali al raggiungimento dagli scopi della Fondazione e non costituiscano attività prevalente.

4. La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni, e contributi di natura non corrispettiva.

La Fondazione non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione con divieto di distribuzione degli utili ai membri della Fondazione medesima.

ARTICOLO 3 - VIGILANZA

L'attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza di cui alla normativa di tempo in tempo vigente.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione, per il perseguimento dei fini statuari e per garantirne il funzionamento, è costituito da:

a) fondo di dotazione costituito da:

- fondo iniziale non inferiore a quanto previsto dall'articolo 22 del Codice del Terzo settore, o da beni mobili o immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori e risultanti dall'atto costitutivo;

- conferimenti in denaro inizialmente versati dal fondatore e risultanti dall'atto costitutivo;

- beni mobili ed immobili che potranno essere conferiti alla Fondazione o acquisiti a qualsiasi titolo dalla stessa dal Fondatore, dai membri della Fondazione o da terzi e specificamente destinati ad incrementare il fondo di dotazione del patrimonio;

- elargizioni e/o liberalità e/o donazioni e/o lasciti fatte da enti o privati, nonché ogni altra forma di entrata che, a qualsiasi titolo, dovesse essere erogata da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;

- accantonamenti a riserva deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad incrementare il patrimonio;

b) fondo di gestione, costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:

a) da donazioni e/o liberalità e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione, che non siano espressa-

mente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai soci utili ed avanzzi di gestione nonchè altri fondi o riserve.

ARTICOLO 5 - FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione è costituito da ogni eccedenza patrimoniale attuale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

Il Fondo di Gestione della Fondazione può essere ulteriormente incrementato:

a) da donazioni e/o liberalità e/o elargizioni e/o lasciti e/o contributi speciali versati da terzi per il raggiungimento di tutte od alcune specifiche finalità della Fondazione, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

b) dalle somme derivate dalla eventuale alienazione di beni mobili e/o immobili, facenti parte del patrimonio della Fondazione. In caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività di interesse generale.

Il Fondo di Gestione della Fondazione sarà impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle attività statutarie e quelle ad essa connesse.

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire ai soci utili ed avanzzi di gestione nonchè altri fondi o riserve.

ARTICOLO 6 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono Partecipanti alla fondazione tutte le persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere che partecipino al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misure e nei modi stabiliti dallo statuto.

- I membri della Fondazione si dividono in: Fondatori, Sostenitori e Partecipanti.

- I membri della Fondazione esercitano i diritti e assumono obblighi previsti dal presente Statuto, uniformandosi alle decisioni degli organi della Fondazione.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

1. Sono Membri Fondatori i soggetti che sottoscrivono l'Atto costitutivo della Fondazione vita loro natural durante, salvo rinuncia o esclusione.

2. Ciascun Fondatore partecipante all'atto costitutivo potrà designare, anche per via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto. In tal caso, gli altri membri Fondatori devono esprimere il proprio parere favorevole all'ingresso del subentrante.

3. Possono divenire, altresì, Fondatori, le persone fisiche e giuridiche, che su invito dei Fondatori o previo gradimento di questi, contribuiscono a dotare la Fondazione di un patrimonio con entità o con un prestigio tale da consentire il raggiungimento delle finalità proprie della stessa.

ARTICOLO 8 - MEMBRI SOSTENITORI

Possono divenire Membri Sostenitori, a seguito di apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- Enti pubblici e privati;

- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividen-

Carlo de Canto

do gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni e fondi, nelle forme e nella misura minima determinata dal Collegio dei Fondatori.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

ARTICOLO 9 - MEMBRI PARTECIPANTI

Possono divenire Membri Partecipanti, a seguito di apposita deliberazione del Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- Enti pubblici e privati;
- Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che, condividendo gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione con beni materiali o immateriali, servizi, ovvero con prestazioni ed attività, anche professionali, di particolare rilievo, nelle forme e nella misura minima determinata dal Collegio dei Fondatori.

La partecipazione alla Fondazione è legata al periodo per il quale vengono effettuati regolarmente i contributi o le prestazioni.

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE E RECESSO

La qualifica di Membro della Fondazione si perde:

- Per esclusione;
- Per recesso o dimissioni;
- Per morte

L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Fondatori, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, per gravi e accertati motivi, ivi compresi grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, invia esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al membro della Fondazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso la delibera di esclusione il Membro della Fondazione può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata l'esclusione.

I Membri della Fondazione possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni eventualmente assunte.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o dalla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

La qualifica di sostenitore o Partecipante è intrasmissibile. Il Fondatore, il Sostenitore o il Partecipante uscente non potrà chiedere la restituzione di tutta o parte dei contributi versati, in ragione del tempo trascorso. I contributi non sono rimborsabili, trasmissibili, né rivalutabili.

Il Fondatore, il Sostenitore o il Partecipante che abbia cessato di appartenere alla Fondazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

ARTICOLO 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Il Collegio dei Fondatori;

- il Collegio dei Sostenitori e Partecipanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Segretario della Fondazione;
- il Comitato d'Onore;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore o Collegio dei Revisori;
- il Comitato Tecnico Scientifico.

ARTICOLO 12 - COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è costituito dai Membri Fondatori.

Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- i) Nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e stabilisce il numero complessivo dei componenti dello stesso;
- ii) nomina il Presidente della Fondazione e/o del Consiglio di Amministrazione;
- iii) stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto;
- iv) approva il programma annuale e pluriennale delle attività;
- v) ammette, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i Membri Sostenitori e Partecipanti;
- vi) attribuisce la qualità di Fondatore successivo, in conformità al disposto di cui all'art. 7;
- vii) determina la forma e la misura minima del valore dell'apporto annuale che i Membri Fondatori, Sostenitori e Partecipanti debbono apportare al patrimonio e/o al fondo di gestione;
- viii) delibera l'esclusione dei membri della Fondazione;
- ix) adotta i Regolamenti interni su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- x) delibera le modifiche dello Statuto;
- xi) delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- xii) approva il bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio dei Fondatori è convocato dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile, ovvero ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e necessario dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta di un decimo dei Fondatori.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e del relativo ordine del giorno e deve essere inviato ai membri del Collegio dei Fondatori, ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'organo di controllo e/o al Revisore per raccomandata, fax, e-mail, telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima della riunione, nei casi di motivata urgenza tale termine è ridotto a tre giorni. L'avviso di convocazione può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che dovrà tenersi in un giorno diverso da quello della prima convocazione.

Le riunioni del Collegio sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Il Collegio dei Fondatori può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;

Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Brulube No Conte

Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.

In prima convocazione il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei Membri Fondatori; in seconda convocazione è validamente costituito con la maggioranza dei suoi Membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto della Fondazione occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Membri Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni sullo scioglimento della Fondazione e sull'incremento e sulla devoluzione del patrimonio, sono validamente adottate con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei Membri Fondatori.

Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro Membro Fondatore, nella misura massima di una delega ad personam.

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere su apposito libro.

ARTICOLO 13 - IL COLLEGIO DEI SOSTENITORI E PARTECIPANTI

Il Collegio dei Sostenitori e Partecipanti è composto da tutti i Sostenitori e Partecipanti della Fondazione in regola con il versamento degli importi deliberati dal Collegio dei Fondatori, e quindi aventi diritto di voto, e così regolarmente costituito rappresenta l'universalità dei Sostenitori e Partecipanti e le sue deliberazioni obbligano tutti i membri di cui al presente articolo.

Il Collegio dei Sostenitori e Partecipanti si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Presidente della Fondazione illustra al Collegio dei Sostenitori e Partecipanti l'andamento delle attività della Fondazione e i programmi di future iniziative.

Il Collegio dei Sostenitori e Partecipanti:

Formula pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione;

Esprime una rosa di nomi all'interno della quale potranno essere scelti dal Collegio dei Fondatori, fino a un massimo di due membri costituenti il Consiglio di Amministrazione.

Esso è convocato dal Presidente della Fondazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei sostenitori e partecipanti aventi il diritto di voto.

Le convocazioni devono essere effettuate mediate comunicazione via lettera, telefax o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita a tutti gli aventi diritto presso i loro domicili, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la convocazione.

Il Collegio dei sostenitori e Partecipanti può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.

In prima convocazione il Collegio dei Sostenitori e dei Partecipanti è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei

sostenitori e partecipanti; in seconda convocazione è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei sostenitori e partecipanti.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, con l'esclusione degli assenti.

Il voto può essere espresso anche mediante delega scritta, conferita ad un altro sostenitore o partecipante avente diritto di voto; ciascuno sostenitore e partecipante può ricevere al massimo una delega ad personam.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, salvo la perdita della qualifica di Membro della Fondazione dello stesso consigliere o dei Sostenitori o Partecipanti che lo hanno indicato, e possono essere riconfermati fino ad un massimo di due mandati consecutivi, mentre saranno sempre rieleggibili i componenti del Consiglio di Amministrazione che siano Membri Fondatori.

I Componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo dei Fondatori e successivamente dal Collegio dei Fondatori.

Ogni qualvolta venga meno un componente del Consiglio di Amministrazione, si fa luogo alla sostituzione secondo i medesimi principi della nomina. Il mandato dei membri subentrati scadrà con la scadenza del mandato degli altri Consiglieri in carica al momento della sostituzione.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, possono decadere dall'ufficio.

Le cariche dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per partecipare alle adunanze consiliari.

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, nell'ambito dei programmi approvati dal Collegio dei Fondatori e comunque previo parere vincolante del Collegio dei Fondatori, ad eccezione di quelli riservati dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente statuto ad altro Organo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti di cui sopra, ha i seguenti poteri:

Propone i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;

Istruisce il programma pluriennale delle attività approvato dal Collegio dei Fondatori e ne dà esecuzione;

Predispose il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo, accompagnati dalle rispettive relazioni sull'attività svolta e da realizzare, da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori;

Nomina i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico e del Comitato d'Onore;

Propone per l'approvazione al Collegio dei Fondatori i regolamenti interni alla Fondazione;

Delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

Propone al Collegio dei Fondatori i nuovi membri Sostenitori o Partecipanti;

Svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcuni adempimenti ai Consiglieri o a persone esterne al Consiglio o alla Fondazione, fissandone i limiti economici e temporali.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei componenti che rappresentano i Membri Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri espressi dai Membri Fon-



Brindisi 10 Corte

datori. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo fax o telegramma o e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni - riconducibili a tre in caso di urgenza - prima della riunione, indicando analiticamente luogo, ora ed ordine del giorno.

Esso può indicare contestualmente anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia eventualmente fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di omessa regolare convocazione, sono validamente costituite quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e dell'organo di Controllo e/o Revisione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Di norma il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e, comunque, su richiesta di 1/3 (un terzo) dei suoi componenti e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audio conferenza e/ videoconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà dare atto nei relativi verbali:

Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale,

Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza, conservate in apposito libro.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo dei Fondatori e successivamente vengono eletti dal Collegio dei Fondatori tra i rappresentanti dei Membri Fondatori.

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione:

- Convoca e presiede il Collegio dei Fondatori, il Collegio dei Sostenitori e Partecipanti ed il Consiglio di Amministrazione;

- Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;

- Cura l'osservanza dello statuto;

- Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, del Collegio dei Sostenitori e Partecipanti e del Consiglio di amministrazione;

- In caso di urgenza esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;

- Esercita i poteri previsti dallo statuto e quelli che il Consiglio delegherà in via generale ovvero di volta in volta;

- Può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti, su delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio dei Fondatori.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice

Presidente.

ARTICOLO 16 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato. All'atto della nomina, il Consiglio stabilisce le funzioni nel rispetto della disciplina di legge tempo per tempo vigente.

ARTICOLO 17 - IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tre a nove componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone, anche estranee alla Fondazione, in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica e tecnica nell'ambito delle materie di interesse della Fondazione.

La nomina viene effettuata con votazioni separate, a maggioranza assoluta.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'organo consultivo della Fondazione ed in particolare:

Cura i profili tecnico scientifici e di ricerca in ordine alle attività della Fondazione;

Svolge una funzione tecnico - consultiva in merito al programma annuale o pluriennale delle iniziative della Fondazione;

Fornisce a richiesta del Consiglio di Amministrazione pareri consultivi su aspetti specifici delle singole attività e iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è convocato e presieduto dal suo Presidente, eletto al suo interno dai componenti del Comitato stesso, con lettera inviata con almeno otto giorni di preavviso, dove saranno comunicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'incontro.

Di norma si riunisce almeno una volta all'anno e comunque, quando necessario, per fornire pareri su richiesta del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio dei Fondatori; delibera a maggioranza dei presenti.

Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario dell'adunanza.

I componenti del Comitato rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità e revoca.

Alle riunioni del comitato può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione.

ARTICOLO 18 - COMITATO D'ONORE

Il Consiglio di amministrazione può nominare, previo parere vincolante del Collegio dei Fondatori, un Comitato d'Onore, composto da tre a nove membri, scelti tra figure di comprovata indipendenza e professionalità, che posseggano specifiche competenze o che si siano particolarmente distinti per l'impegno profuso nei settori in cui opera la Fondazione.

Il Comitato d'Onore, ove istituito, svolge funzioni di promozione della Fondazione e delle sue attività.

I criteri e le modalità di funzionamento per lo svolgimento dei compiti del Comitato d'Onore possono formare oggetto di specifico Regolamento Interno o saranno definiti in sede di nomina.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione nomina l'Organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 (uno) dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, il controllo contabile. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo sono nominati dal Collegio dei Fondatori, durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Nel caso di organo collegiale, i componenti del collegio eleggono al loro interno il Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verba-

Armando De Cante

le. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di Controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso si osservano le disposizioni previste per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione, ove secondo quanto stabilito nel precedente articolo non rimetta il controllo contabile all'organo di controllo, nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione.

La Revisione Legale è svolta da un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro.

I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. I Revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. Codice Civile in quanto applicabili.

ARTICOLO 21 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il mese di novembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo potrà essere approvato entro il 30 giugno. Copia del bilancio consuntivo, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge, e trasmesso ai membri della Fondazione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto di utili o avanzzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nel caso in cui lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue.

La Fondazione si scioglie per delibera del Collegio dei Fondatori assunto con il voto favorevole dei tre quarti dei Fondatori. In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Collegio dei Fondatori nomina un liquidatore, che verrà scelto fra i suoi membri e che dovrà provvedere alla liquidazione dei beni della Fondazione.

I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti, non potranno mai essere assegnati né ai Fondatori né ai Membri, ma saranno devoluti ad Enti che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta per legge.

I beni conferiti in godimento alla Fondazione, all'atto di scioglimento ritornano nella disponibilità dei soggetti concedenti o nel caso di impossibilità alla restituzione saranno devoluti secondo i criteri enunciati nel precedente terzo comma.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non contemplato nel suddetto Statuto ci si richiama alla normativa del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia vigenti.